

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2017, n. 81

Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Interventi e ambiti
- Art. 4 - Destinatari
- Art. 5 - Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l'autonomia personale
- Art. 6 - Requisiti di accesso ai benefici
- Art. 7 - Spesa massima ammissibile
- Art. 8 - Progetti pilota
- Art. 9 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, il titolo V, capo I;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);

Considerato quanto segue:

1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché dell'articolo

4, comma 1, lettera e), dello Statuto, riconosce e promuove il diritto delle persone con disabilità ad una vita indipendente ed autonoma;

2. È opportuno favorire, in particolare, la mobilità individuale delle persone con disabilità;

3. Si ritiene opportuno, per tali finalità, costituire un fondo per la mobilità individuale e l'autonomia personale;

4. Ritenuto che tale fondo sia costituito per la concessione di contributi destinati all'acquisto di autoveicoli, nuovi adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone con disabilità per la modifica degli strumenti di guida;

5. È opportuno che la Regione favorisca l'attivazione da parte dei comuni di progetti pilota per predisporre un servizio di "car sharing" gratuito per i destinatari della presente legge;

Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge istituisce per l'annualità 2018 una misura di sostegno finanziario in favore delle persone con disabilità che si trovano in situazioni di grave limitazione dell'autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o ad un componente del nucleo familiare della persona con disabilità.

2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno carattere sperimentale; alla conclusione del periodo di applicazione sono sottoposte a verifica di efficacia ai fini di un'eventuale riproposizione degli interventi nell'ambito di un successivo intervento legislativo.

Art. 2
Finalità

1. La Regione considera di valore preminente tutte le iniziative rivolte a realizzare la piena integrazione delle persone in situazioni di handicap, così come definito dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. A tale scopo, in applicazione dei principi costituzionali e nel quadro di un organico sistema di sicurezza sociale teso a garantire condizioni di vita adeguate alla dignità di ogni cittadino, nonché a favorire il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità di appartenenza, promuove iniziative ed interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente.

Art. 3
Interventi e ambiti

1. La Regione, nel favorire l'uguaglianza di opportunità e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità, promuove interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale mediante contributi finanziari per:

a) l'acquisto di autoveicoli, nuovi adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone permanentemente non deambulati;

b) la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie, necessario per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;

c) la modifica dell'autoveicolo privato di un genitore o di un componente del nucleo familiare della persona con disabilità, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente;

d) il conseguimento della patente A, B o C speciali.

Art. 4
Destinatari

1. Gli interventi di cui di cui all'articolo 3 sono rivolti alla persone con disabilità che si trovano in situazioni di grave limitazione dell'autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o ad un componente del nucleo familiare della persona con disabilità.

2. La situazione della gravità dell'handicap e la permanente incapacità motoria devono essere accertate dalla commissione unica di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità).

Art. 5
Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l'autonomia personale

1. La Regione istituisce un fondo pari ad euro 200.000,00 per l'annualità 2018 per la concessione di contributi a favore dei soggetti destinatari di cui all'articolo 4.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina, con regolamento, la concessione di contributi, in rapporto ai requisiti economici del richiedente e alle condizioni del veicolo, tenuto conto di condizioni particolarmente svantaggiate.

Art. 6
Requisiti di accesso ai benefici

1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3 le persone fisiche che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 1, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno dodici mesi alla data del 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario;

b) non essere proprietario di un altro autoveicolo adattato al momento dell'erogazione del saldo del contributo;

c) non aver presentato domanda di contributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine.

Art. 7
Spesa massima ammissibile

1. La spesa massima ammissibile a contributo per l'acquisto di autovettura nuova o usata è pari a 18.000,00 euro.

2. La spesa massima ammissibile a contributo per l'adattamento di autovettura è pari a 20.000,00 euro.

3. La spesa massima ammissibile a contributo per l'acquisto di autovettura già adattata è pari a 18.000,00 euro.

4. La spesa massima ammissibile a contributo per il conseguimento di patente speciale è pari a 1.500,00 euro.

Art. 8
Progetti pilota

1. La Regione favorisce l'attivazione da parte dei comuni di progetti pilota per predisporre un servizio di "car sharing" gratuito per i destinatari di cui all'articolo 4, comma 1.

2. I progetti pilota vengono definiti entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tramite linee guida, sviluppate sistematicamente sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 9
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'annualità 2018, di cui euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12, Programma 02, Titolo 1 "Spese correnti", ed euro 175.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12, Programma 02, Titolo 2 "Spese di investimento" del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2018.

2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2018 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

anno 2018

- In diminuzione,

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 200.000,00;

- In aumento,

Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 25.000,00;

Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 2 "Spese di investimento" per euro 175.000,00.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 28 dicembre 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 20.12.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 dicembre 2017, n. 240

Proponenti:

Consiglieri Scaramelli, Donzelli, Mugnai, Ciolini, Quartini, Sarti, Spinelli

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 14 dicembre 2017

Approvata in data 20 dicembre 2017

Divenuta legge regionale 63/2017 (atti del Consiglio)

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 20 dicembre 2017, n. 664

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 20 dicembre 2017 collegato alla legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018) e in particolare l'articolo 9 (Interventi contro la violenza di genere), il quale prevede un sostegno finanziario per gli interventi in materia di violenza di genere previsti dalla legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere), così come per gli interventi contro le discriminazioni sessuali e di genere previsti dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), stabilendo in 605mila euro la somma da erogare al sostegno di suddetti interventi per l'anno 2018;

Considerato che l'articolo in questione, prima che venisse così riformulato in sede di esame in commissione consiliare, prevedeva ulteriori disposizioni, tra cui l'istituzione di un comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere, l'istituzione di un elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale - al quale si sarebbero potuti iscrivere i centri antiviolenza e le case rifugio in possesso dei requisiti di legge - stabilendo altresì che l'iscrizione all'elenco sarebbe stata condizione indispensabile per poter ricevere i contributi;

Preso atto che tali ulteriori disposizioni sono state espunte dal testo definitivo, in quanto ritenute di natura ordinamentale e non contabile, e pertanto da inserire eventualmente nelle leggi regionali 59/2007 e 63/2004, e non nella legge collegata alla legge di stabilità;

Ritenuto comunque necessario prevedere tali disposizioni nelle leggi regionali di riferimento, in modo da rafforzare e migliorare l'attuale strategia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

ad aggiornare in tempi brevi la normativa regionale di cui sopra, prevedendo l'istituzione di un comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere così come l'istituzione di un elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale, cui la Giunta regionale farà riferimento per l'erogazione dei contributi regionali per gli interventi in materia di violenza di genere, ai quali possano iscriversi i centri antiviolenza e le case rifugio in possesso dei requisiti indicati dall'intesa tra Governo e Conferenza Unificata sancita il 27 Novembre 2014.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi